

24 novembre 2022

IZS Lazio e Toscana – Sede di Roma, Via Appia Nuova 1411

Il campionamento delle matrici alimentari alla luce della normativa nazionale di applicazione del Regolamento (UE) 2017/625



Giuseppe Recco – *Natura*

Indirizzi operativi regionali per il campionamento e azioni conseguenti

*Ing. Flavia Serio e D.ssa Cristina Dattilo
Area Promozione della Salute e Prevenzione
Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria
Regione Lazio*

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)



➤ •entrato in vigore: 27 aprile 2017

•abroga il Regolamento (CE) n. 882 e n. 854/2004

(che stabilivano norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali)

•DATA PRINCIPALE di entrata applicazione: 14 Dicembre 2019



REGIONE
LAZIO

Legge del 4 ottobre 2019, n. 117

« Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ed in particolare per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625...»



Entrata in vigore: 02/11/2019



Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi seguendo principi e criteri specifici:
a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue



**REGIONE
LAZIO**

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

(GU Serie Generale n.60 del 11-03-2021)

Entrata in vigore del provvedimento:
26/03/2021

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

SERIE GENERALE

Anno 162° - Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTI PRIMA

Roma - Giovedì, 11 marzo 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27.

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019,

Il decreto legislativo “quadro”

Individua il quadro giuridico in cui si devono muovere le Autorità competenti e gli operatori del settore alimentare ma anche di quello mangimistico e della produzione primaria:

- il Controllo ufficiale e le altre attività ufficiali;
- la gestione delle non conformità,
- la controperizia e la controversia ;
- i laboratori ufficiali, Laboratori Nazionali di riferimento;
- anagrafe degli Ofa e banche dati controllo ufficiale
- le abrogazioni delle norme in contrasto



REGIONE
LAZIO

DECRETO-LEGGE 22**marzo 2021, n. 42**

Misure urgenti sulla
disciplina sanzionatoria in
materia di sicurezza
alimentare. ([GU Serie
Generale n.72 del 24-03-
2021](#))

Entrata in vigore del
provvedimento: 25/03/2021
Decreto-Legge convertito
con modificazioni dalla L.
21 maggio 2021, n. 71 (in
G.U. 22/05/2021, n. 121).

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVIDECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 42.Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare, prima della sua entrata in vigore, la disciplina delle abrogazioni introdotta con il predetto decreto legislativo n. 27 del 2021, al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Modifiche urgenti all'articolo 18
del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27*

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole «di cui agli articoli 7, 10 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22»;

b) alla lettera c), le parole «fatta salva la disposizione di cui all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12»;

c) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*CARTABIA, *Ministro della giustizia*SPERANZA, *Ministro della salute*PATUANELLI, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

21G00048

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. (21600081)

(GU n.121 del 22-5-2021)

Vigente al: 23-5-2021

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 maggio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 42.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis (Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27). - 1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 e' soppresso;

b) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 e' abrogata.

Art. 1-ter (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle

LEGGE 21 maggio 2021, n. 71

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. ([GU Serie Generale n.121 del 22-05-2021](#))

Entrata in vigore del provvedimento:
23/05/2021

22/11/22, 18:18

*** ATTO COMPLETO ***

prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati gia' immessi in commercio, anche solo in parte";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "della sola sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "della sanzione".

All'articolo 2, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Clausola di invarianza finanziaria».



REGIONE
LAZIO

1. Il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, che compongono il **Servizio sanitario nazionale (SSN)**, istituito dalla legge n.833 del 1978 nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorita' competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, **a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali** nonché procedere **all'adozione delle azioni esecutive** previste dagli **articoli 137 e 138** del Regolamento, e ad **accertare e contestare le relative sanzioni amministrative** nei seguenti settori:

- a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
- b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM;
- c) salute animale;
- d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;
- e) benessere degli animali;
- f) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione dei pesticidi.

D. Legislativo N°27/2021

Articolo 2

Autorita' competenti e altro personale afferente alle autorità competenti

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è Autorità competente nei seguenti settori:

- a) alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti;
- b) mangimi, per la tutela degli aspetti qualitativi e merceologici, compresa l'etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza dei mangimi, ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali;
- c) protezione dagli agenti nocivi per le piante;
- d) produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici;
- e) uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.



D. Legislativo N°27/2021

Articolo 2

Autorita' competenti e altro personale afferente alle autorità competenti

Il **Ministero della salute**, è l'organo di **collegamento**, responsabile di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le Autorità competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali nei settori di cui al comma 1.

Ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della Salute è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili.

Con riferimento ai settori di cui al comma 1, il Ministero della difesa è Autorità competente per i controlli ufficiali e le altre attività di controllo ufficiale condotte nelle strutture delle Forze armate.

Il Ministero della salute, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, **garantisce il coordinamento, l'uniformità, l'efficacia e l'efficienza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali** tra tutte le Autorità competenti sul territorio nazionale attraverso **l'adozione di piani nazionali di controllo.**



REGIONE
LAZIO

D. Legislativo N°27/2021

Articolo 2

Autorita' competenti e altro personale afferente alle autorità competenti

Al personale delle Autorità competenti, addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, è attribuita la **qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria**, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite. Tale personale possiede la **qualifica di pubblico ufficiale** e può in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Il personale e le forze di polizia afferenti ad altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale, sospettino la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle Autorità competenti.

L'autorità giudiziaria che, nell'ambito di indagini investigative o programmi di repressione degli illeciti nelle materie di cui al comma 1, rilevi profili di minaccia alla salute pubblica, informa le autorità competenti al fine di contenere il rischio.



REGIONE
LAZIO

AGENTE E UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 57 Codice di procedura penale

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia (5), le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.



REGIONE
LAZIO

AGENTE E UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 55 Codice di procedura penale

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale [347-357 c.p.p.].
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata [131, 370 c.p.p.; att. 77] dall'autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.



REGIONE
LAZIO

**D. Legislativo N°27/2021 –
Articolo 3
Piano di controllo nazionale pluriennale**

1. Il **Ministero della salute**, designato, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera c) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, quale organismo unico di coordinamento, coordina, individuando modalita' e strumenti condivisi le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo regolamento, nella predisposizione del **Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP)**, da approvare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo le modalita' di cui all'articolo 109 del Regolamento.
2. Al fine di assicurare l'omogeneita' e l'uniformita' di comportamento nell'effettuazione dei controlli ufficiali, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento, **qualora siano coinvolte diverse Autorita' competenti, il Ministero della salute coordina l'attivita' delle stesse individuando modalita' e strumenti condivisi.**
3. **Le Autorita' competenti che effettuano controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, comma 2 del Regolamento provvedono a trasmetterne annualmente, non oltre il 30 aprile, gli esiti al Ministero della salute.**






Ministero della Salute

Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) in Italia approvato in Conferenza Stato Regioni con l'intesa Rep. atti n. 16/CSR del 20 febbraio 2020

Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020/2022



PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI 2020-2022 approvato con la **DGR n. 417 del 7 luglio 2020**



Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il "Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022" Rep. atti n. 16/CSR del 20 febbraio 2020. Approvazione della struttura del "Piano Regionale Integrato dei Controlli 2020-2022" (PRIC 2020-2022) e costituzione del nucleo permanente di coordinamento



In fase di Aggiornamento → Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) 2023/2027.



**REGIONE
LAZIO**

Il Piano Regionale Integrato dei Controlli 2020-2022 (PRIC 2020-2022), nel quadro normativo delineato dal Regolamento (UE) 2017/625, stabilisce criteri operativi e modalità di controllo armonizzate e coerenti su tutto il territorio regionale, individuando, per ogni settore della filiera agroalimentare, l'amministrazione competente.

Cap. 3 Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali - alimenti mangimi e sottoprodotti sicurezza alimentare:

→ Oggetto di valutazione LEA ai sensi del DPCM 12/01/2017 - tabella E.

➡ controlli sugli operatori → ispezioni ed audit

➡ controlli analitici → campionamento sulla base di Piani regionali specifici



REGIONE
LAZIO

D. Legislativo N°27/2021

Articolo 4

Controlli Ufficiali e altre attività ufficiali

(Capo II sezione I , articoli 9, 10, 11,12, 13, 14 Reg.2017/625)

- Le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, effettuano regolarmente i controlli ufficiali **su tutti gli stabilimenti e le attività dei settori di cui al medesimo comma 1**, in base
- alla **categoria di rischio assegnata** e
- con **frequenza adeguata**, tenendo conto dei criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento lettere a), b), c), d),e)
- I CU sono **eseguiti di norma senza preavviso**, tranne nel caso che tale preavviso sia necessario e debitamente giustificato per la esecuzione del controllo ufficiale .



REGIONE
LAZIO

Controlli Ufficiali e altre attività ufficiali

(Capo II sezione I , articoli 9, 10, 11,12, 13, 14 Reg.2017/625)

- I controlli ufficiali devono essere eseguiti secondo **procedure documentate**, aggiornate secondo necessità, che contengano istruzioni per il personale addetto alla esecuzione dei controlli stessi , al fine di **garantirne l'omogeneità e l'efficacia**.
- Le AC mettono in atto procedure **per verificare la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali** e adottano azioni correttive in caso di inadeguatezze.
- Le AC elaborano **una documentazione scritta del controllo effettuato , tramite scheda del controllo ufficiale o verbale o altro documento altrimenti nominato, che può avere anche formato elettronico**.
Tale documentazione deve comunque **essere resa disponibile all'operatore**
- Le AC effettuano i controlli ufficiali **con un livello elevato di trasparenza** e, almeno una volta l'anno, mettono a disposizione del pubblico le informazioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 del Regolamento anche mediante la pubblicazione su internet.
- Il Ministero della salute esercita le attribuzioni relative ai settori di cui all'articolo 2, comma 1, in qualità di autorità competente a garantire la sicurezza e la conformità alla normativa degli alimenti venduti a distanza mediante canali telematici.



Regolamento UE 625/2017 : metodi e tecniche dei CU (art.14)

I metodi e le tecniche dei controlli ufficiali comprendono quanto segue, a seconda dei casi:

a) **l'esame dei controlli applicati dagli operatori e dei risultati così ottenuti;**

b) **l'ispezione:**

i) delle **attrezzature, dei mezzi di trasporto, dei locali e degli altri luoghi sotto il loro controllo** e relative adiacenze;

ii) di **animali e merci**, compresi **prodotti semilavorati, materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti** utilizzati per la preparazione e la produzione di merci o per l'alimentazione o l'accudimento degli animali;

iii) di **prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione;**

iv) della **tracciabilità, dell'etichettatura, della presentazione, della pubblicità e dei materiali di imballaggio pertinenti compresi materiali destinati a venire a contatto con alimenti;**

c) **controlli delle condizioni igieniche nei locali** degli operatori



**REGIONE
LAZIO**

Regolamento UE 625/2017 : metodi e tecniche dei CU (art.14)

I metodi e le tecniche dei controlli ufficiali comprendono quanto segue, a seconda dei casi:

- d) la valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione, di corrette prassi igieniche, di buone prassi agricole e delle procedure basate sui principi dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP);
- e) l'esame di documenti, dati sulla tracciabilità e altri dati che possano essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, compresi, se del caso, **documenti di accompagnamento degli alimenti, dei mangimi e di qualsiasi sostanza o materiale che entra o esce da uno stabilimento;**
- f) interviste con gli operatori e con il loro personale;
- g) la verifica delle misure rilevate dall'operatore e degli altri risultati di prove;
- h) campionamento, analisi, diagnosi e prove;
- i) audit degli operatori;
- j) qualsiasi altra attività necessaria per rilevare casi di non conformità.



REGIONE
LAZIO

Regolamento UE 625/2017 : metodi e tecniche dei CU (art.14)

Principali aspetti innovativi rispetto al Reg. 882/04

- **Estensione del campo di applicazione** a tutti gli operatori tenuti al rispetto delle norme di cui all'art. 1, paragrafo 2,
- L'autorità competente effettua l'**esame dei «controlli applicati»**, non più quello dei «**sistemi di controllo**»
- **Scompare l'elencazione puntuale dei metodi e tecniche di controllo**, permanendo solo la **citazione dell'audit**; in realtà l'articolo **indica essenzialmente tutte le attività che possono essere svolte durante i controlli ufficiali**, piuttosto che fare una **distinzione lessicale fra metodi ed attività** come avveniva in precedenza
- **Scompare ogni riferimento diretto alle «Guide»**, ovvero ai Manuali di Corretta Prassi Igienica
- Si passa dalla «**lettura**» dei valori registrati dagli operatori alla «**verifica**» delle misure rilevate dall'operatore
- Nelle attività elencate e nel fatto che **si cita solo l'audit** fra le metodiche di controllo, è ravvisabile una **particolare enfasi su questa metodologia**.

Si ricorda che **le disposizioni dell'art. 14 non si applicano alle altre attività ufficiali** (art.1, par.5)



**REGIONE
LAZIO**

Articolo 5 Non Conformità

Al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, le A.C. valutano le non conformità rilevate nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, classificandole come segue:

- **non conformità minori (nc)** quelle che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali
- **non conformità maggiori (NC)** quelle che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali

Al fine di tutelare la salute pubblica, le A.C. di cui all'articolo 2, comma1, tra le altre misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, possono procedere **ad una delle seguenti tipologie di sequestro o blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci o animali:**

- a) **sequestro amministrativo** nei casi previsti dall'articolo 13 della legge 689 del 1981;
- b) **sequestro penale** nei casi di rilevazione di illeciti penali
- c) **blocco ufficiale** ai sensi degli articoli 137 e 138 del Regolamento nei casi residuali

Reg (UE) 2017/625: blocco ufficiale la procedura mediante la quale le A.C. fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione, comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e il controllo delle autorità competenti



REGOLAMENTO UE 625/2017: AZIONI ESECUTIVE

Articolo 137, punto 3

In caso di sospetta non conformità, le autorità competenti svolgono un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto e, se necessario, le azioni intraprese comprendono:

- a) un'intensificazione dei controlli ufficiali su animali, merci e operatori per un periodo di tempo opportuno;
- b) il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso.



REGIONE
LAZIO

REGOLAMENTO UE 625/2017: AZIONI ESECUTIVE

Articolo 138, comma 2, lettera d

Posto che la non conformità sia accertata:

le autorità competenti adottano ogni provvedimento che ritengono opportuno per garantire la conformità alla normativa, tra cui i seguenti:

.....

d) limitano o vietano l'immissione in commercio, lo spostamento, l'ingresso nell'Unione o l'esportazione di animali e di merci e ne vietano o ne dispongono il ritorno nello Stato membro di spedizione;

.....



REGIONE
LAZIO

D. Legislativo N°27/2021

Articolo 6:

Obblighi degli operatori(Articolo 15 Reg. (UE) 2017/625)

1. Nei limiti di quanto necessario allo svolgimento dell'attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali, gli operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano alle autorità competenti l'accesso:

- Alle attrezzature, mezzi di trasporto, locali e agli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze
- ai propri Sistemi informatici
- Animali e merci sotto il loro controllo
- Ai propri documenti anche informatizzati e tutte le altre informazioni pertinenti.

2. Ove non sia necessario il riconoscimento ai sensi della normativa di settore, gli operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, prima dell'avvio delle attività procedono ad effettuare la **notifica all'Autorità competente** comunicando almeno:

- a) nome, denominazione sociale e forma giuridica;
- b) descrizione delle specifiche attività svolte, comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza;
- c) l'indirizzo del luogo di svolgimento dell'attività, ove effettuata in sede fissa.

3. L'Autorità competente stabilisce inoltre i casi in cui per l'avvio delle attività è necessaria la presentazione di ulteriore documentazione e i casi di esclusione dall'obbligo della notifica allorquando l'operatore è già registrato in altri elenchi.



D. Legislativo N°27/2021
Articolo 6:
Obblighi degli operatori
(Articolo 15 Reg. (UE) 2017/625)

4. Gli operatori che conducono stabilimenti registrati o riconosciuti comunicano alle Autorità competenti, secondo le modalità da questa previste, ogni variazione dei dati di cui ai commi 2 e 3.
5. Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, gli operatori forniscono assistenza e collaborano con il personale delle autorità competenti.
6. Gli operatori sono tenuti ad assicurare che le Autorità competenti possano prelevare gratuitamente, nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, una quantità sufficiente di matrici per consentire la formazione di campioni per l'analisi secondo quanto disposto dall'articolo 34 del Regolamento.
7. Gli operatori assicurano che il personale operante presso gli stabilimenti sotto il proprio controllo abbia ricevuto una **formazione adeguata** alle **mansioni svolte** nel rispetto di quanto previsto dalle normative di settore di cui all'articolo 2, comma 1. Sono fatte salve le norme che prevedono il possesso di una attestazione specifica per l'esecuzione di determinate attività.



REGIONE
LAZIO

D. Legislativo N°27/2021 art.li 7 e 8
Riferimenti Regolamento UE 625/2017 (art.35)

- Le autorità competenti provvedono affinché gli operatori i cui animali o merci sono soggetti a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali abbiano **diritto a una controperizia, a spese dell'operatore**.
- **Tale diritto a una controperizia conferisce all'operatore il diritto di chiedere un esame documentale del campionamento, dell'analisi, della prova o della diagnosi a cura di un altro perito riconosciuto e adeguatamente qualificato.**
- Se **opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile**, in particolare in considerazione della diffusione e della distribuzione del rischio negli animali o nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci e del quantitativo di substrato disponibile, **l'autorità competente**:
 - a) **su richiesta dell'operatore, assicura che nel prelevare i campioni ne sia prelevata una quantità sufficiente per consentire una controperizia** e, se dovesse rivelarsi necessario, per l'esame di cui al paragrafo 3; o
 - b) **se non è possibile prelevare una quantità sufficiente, ne informa l'operatore**.
- **In caso di controversia** tra le autorità competenti e gli operatori, gli Stati membri possono decidere che **gli operatori abbiano la possibilità di richiedere a proprie spese l'esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, di altre analisi, prove o diagnosi da parte di un laboratorio ufficiale.**
- **La richiesta di una controperizia da parte dell'operatore, non pregiudica l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari** per l'uomo, per gli animali e per le piante, o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche i rischi per l'ambiente.



D. Legislativo N°27/2021
Art.li 7 e 8
Controperizia e controversia

Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, le Autorità competenti che effettuano il campionamento assicurano il prelievo di tutte le aliquote previste, compresa quella destinata all'operatore per gli eventuali esami di parte presso un laboratorio di sua fiducia accreditato e quella per l'espletamento dell'eventuale fase di controversia. Queste ultime aliquote non vengono prelevate in caso di espressa rinuncia dell'operatore o di un suo legale rappresentante, rinuncia che deve essere annotata nel verbale di prelievo.

In assenza di disposizioni specifiche europee e nazionali il campionamento viene effettuato secondo quanto riportato nell'allegato 1.

Per ciascun campione prelevato e' compilato a cura dell' Autorita' Competente un verbale di campionamento secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1

Qualora l'esito dell'analisi, prova o diagnosi da condurre non assicuri la riproducibilità dell'esito analitico, in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo negli animali o nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci, come nel caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla verifica dei criteri di sicurezza alimentare, l'Autorità competente procede al prelievo del campione in un'unica aliquota specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che escludono la opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica della ripetizione dell'analisi o della prova. ~~Ai campioni di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989 (abrogato con la legge 71/2021)~~

Il laboratorio ufficiale deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente il risultato delle analisi, prove, diagnosi.

Applicazione del regolamento (UE) 2017/625 e della normativa correlata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 27/2021 e del DL 42/2021.

- Nota RL prot. n. 359198 del 21.04.2021 Prime indicazioni.
- Nota RL prot. n. 0443112.18-05-2021 Integrazione indicazioni regionali con indicazioni ministeriali. nota prot. RL n. 19604 del 11.05.2021

Modalità di campionamento che l'autorità competente di cui articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 27/2021 deve applicare in assenza di specifiche disposizioni europee e/o nazionali:

- **1 aliquota unica senza convocazione della parte** in caso di campioni finalizzati al monitoraggio conoscitivo, alla verifica dei criteri di igiene di processo o comunque ove non siano previsti limiti di legge sia chimici che microbiologici (non si applicano le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo n. 271/1989);
- **1 aliquota unica** nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, **con convocazione della parte ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 271/89**; (analisi unica irripetibile presso il primo laboratorio ufficiale con convocazione della parte ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 271/1989);
- **4/5 aliquote** qualora si tratti di **analisi per la ricerca di pericoli in matrici per cui è assicurata la riproducibilità dell'esito analitico e sono presenti limiti di legge**:
 1. aliquota per l'esecuzione delle analisi presso il laboratorio ufficiale designato;
 2. aliquota a disposizione dell' OSA presso cui è stato eseguito il campione (controperizia)
 3. aliquota a disposizione dell'OSA produttore in caso di preconfezionati; (controperizia)
 4. aliquota per ripetizione di analisi in sede di controversia presso l'ISS con convocazione della parte; (Controversia) (in tal caso si applicano le procedure previste nel comma 2 dell'articolo 223 decreto legislativo 271/1989)
 5. aliquota a disposizione per eventuale perizia disposta dall'autorità giudiziaria

L'autorità competente locale può dare seguito all'applicazione dell'articolo 5 della Legge 283/1962 solo dopo l'esito finale della controversia da parte dell'ISS, ove eseguita.



Sezione 1 Campionamento ufficiale

Modalità di campionamento per le analisi, prove e diagnosi di laboratorio

I metodi di campionamento utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali e altre attività ufficiali sono conformi alle norme dell'Unione Europea ove presenti. Di seguito si normano le attività di campionamento per gli aspetti residuali relativi alle matrici afferenti agli ambiti di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto. Per quanto riguarda i metodi di campionamento dei prodotti di origine vegetale e animale, per la determinazione dei residui di antiparassitari, ai fini del controllo della loro conformità ai limiti massimi di residui (L.M.R.) si rimanda all'Allegato 2.

Il campionamento può essere effettuato con differenti finalità a seconda della matrice campionata e dello specifico piano di riferimento. In ogni caso i campioni devono essere prelevati, manipolati e identificati in modo tale da garantirne l'integrità, il valore legale e la validità scientifica e tecnica.

1. Definizioni

Campionamento ufficiale: metodo utilizzato nell'ambito del controllo ufficiale e di altre attività ufficiali che prevede il prelievo di una matrice e la formazione di un campione per verificarne, in laboratorio, la conformità alle normative inerenti i settori di cui all'art. 2 comma 1 oppure per raccogliere elementi per la valutazione del rischio.

Aliquota: ciascuna delle parti equivalenti in cui viene suddiviso il campione ufficiale. Una aliquota può essere composta da più unità campionarie.

Unità campionaria: unità elementare del campione destinata all'analisi.



2. Modalità tecniche per l'effettuazione del campione

Il campione da inviare al laboratorio ufficiale per l'effettuazione delle analisi, prove, diagnosi è eseguito, di norma, **in singola aliquota** ed è accompagnato da copia del verbale anche in forma dematerializzata, nel rispetto del codice digitale della Pubblica Amministrazione.

Qualora sia opportuno, **pertinente e tecnicamente fattibile**, vengono formate due ulteriori aliquote, omogenee tra loro, di cui:

- una aliquota a disposizione dell'operatore per consentirgli l'effettuazione di un esame "di parte" a sue spese presso un laboratorio accreditato, di sua fiducia (**controperizia** ai sensi dell'art. 7 del decreto);
- una aliquota per consentire, in caso di **controversia** ai sensi dell'art. 8 del decreto, l'esecuzione a spese dell'operatore di altre analisi, prove o diagnosi da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

L'aliquota per la controperizia viene consegnata, al momento del prelievo, all'operatore o ad un suo rappresentante, corredata da una copia del verbale di prelievo, anche in forma dematerializzata.

L'aliquota per le analisi in caso di controversia viene inviata al laboratorio ufficiale unitamente all'aliquota per l'analisi di prima istanza. Copia del verbale viene inviata in ogni caso all'impresa produttrice, qualora diversa dall'operatore presso il quale è stato condotto il campionamento.

L'aliquota per le analisi in caso di controversia rimane a disposizione dell'impresa produttrice, custodita presso il laboratorio ufficiale per 120 giorni. Superato tale termine il laboratorio può disporre dell'aliquota.



REGIONE
LAZIO

3. Confezionamento del campione

Ognuna delle aliquote costituenti il campione deve essere posta in un contenitore idoneo a seconda della matrice e dell'analisi richiesta, **accuratamente sigillata in modo da impedire la manomissione del contenuto e identificata in maniera univoca** riportante almeno i seguenti dati:

- a) Autorità Competente che ha effettuato il prelievo
- b) data del campionamento
- c) natura del campione prelevato
- d) codice di identificazione univoca del verbale di campionamento
- e) firma del prelevatore
- f) firma di chi ha presenziato per l'operatore, al campionamento

Il campione deve essere conservato e trasportato nel rispetto di tempi e temperature adeguate alla matrice e alla tipologia di analisi, prova o diagnosi richiesta, nonché conformemente alle norme, ove esistenti, ivi comprese le norme ISO.



REGIONE
LAZIO

4. Verbale di campionamento

Il verbale di campionamento deve contenere almeno le **seguenti informazioni**:

- l'Autorità Competente che ha eseguito il campionamento;
- l'identificazione univoca;
- la data, l'ora e il luogo del prelievo;
- le generalità e la qualifica della o delle persone che hanno eseguito il prelievo;
- nome e forma giuridica dell'operatore presso cui è stato eseguito il campionamento;
- le generalità di chi ha presenziato al prelievo della matrice e la dichiarazione che il verbale è stato letto alla sua presenza;
- la firma di chi ha presenziato al prelievo per l'operatore oppure l'annotazione relativa al rifiuto della sottoscrizione;
- l'annotazione nel caso si sia proceduto al sequestro della merce o animali interessati al campionamento;
- l'analisi, prova o diagnosi richiesta;
- i motivi del campionamento;
- le ragioni che hanno portato alla costituzione di un'aliquota unica e/o la dichiarazione dell'operatore di rinuncia alle aliquote per la controperizia/controversia;
- l'annotazione che una copia è stata lasciata nella disponibilità della persona che ha presenziato al campionamento;
- la firma del o dei verbalizzanti;



REGIONE
LAZIO

- le modalità seguite nel prelievo;
- la quantità della merce campionata;
- lotto e data di scadenza o TMC;
- l'indicazione della matrice, la linea d'attività, la fase di processo, la fase della filiera di produzione o distribuzione a livello della quale è stato eseguito il campionamento; e ove pertinente:
- la descrizione delle condizioni ambientali di conservazione;
- le indicazioni con cui è posta in vendita;
- le informazioni fornite al consumatore/utilizzatore sul modo di evitare possibili effetti nocivi per la salute (queste ultime informazioni possono essere sostituite da documentazione fotografica allegata al verbale);
- la dichiarazione se la merce è posta in vendita sfusa o in contenitori originali;
- l'indicazione del codice FOODEX della matrice prelevata, nonché i codici del flusso tracciato in versione corrente ed aggiornata, con il livello di dettaglio ritenuto opportuno in base all'obiettivo del prelevamento;
- le eventuali dichiarazioni di chi presenza al campionamento;
- l'indicazione di eventuali aggiunte o trattamenti subiti dalla merce all'atto del prelievo.



REGIONE
LAZIO

Il verbale, anche in forma dematerializzata, viene redatto in più copie di cui:

- una viene lasciata all'operatore presso cui è stato eseguito il campionamento;
- una viene inviata all'impresa produttrice qualora sia diversa dall'operatore presso cui è stato eseguito il campionamento;
- una copia per ogni aliquota inviata al laboratorio;
- una viene conservata dall'autorità competente che ha eseguito il campionamento.



Registro Ufficio N. Verbole N. del ____/____/20____

☐ ARPALazio ☐ IZSLT
 N° Registro _____
 Data _____ ora _____

RICERCHE (Vedi Allegato 1)

☐ Microbiologica ☐ Fisica
☐ Chimica ☐ Altro

RIFERIMENTO FLUSSO:

MOTIVO CAMPIONAMENTO:

☐ PROGRAMMATO ☐ AD HOC
☐ PRIC ☐ Export Extra- Ue
☐ UVAC ☐ Indagine MTA
☐ sospetta non conformità
☐ a seguito di precedente non conformità

PUNTO DI PRELIEVO:

☐ Produzione
☐ Commercializzazione/ distribuzione
 Prestazione soggetta a pagamento ☐ SI ☐ NO

VERBALE PRELEVAMENTO CAMPIONI

(Ai sensi _____)

Presso la Ditta/Azienda _____ Ragione Sociale _____
☐ Partita IVA _____ / ☐ C.F. _____ Sede legale: _____
 Tel. _____ PEC: _____
Rappresentante legale: Cognome _____ Nome _____ nato a _____ il _____
 domiciliato in _____ Via _____ n. _____
Presente al prelevamento: Cognome _____ Nome _____ nato a _____ il _____
 domiciliato in _____ Via _____ n. _____ qualifica: _____ Documento: _____

In data ____/____/____ alle ore ____ i. sottoscritt _____ in qualità di _____
 assistito da _____ si è/sono presentat. nell'attività di _____
 _____ sita in _____ Via o P.zza _____ n. _____
 _____, ove dopo essersi qualificat. ed aver reso noti i motivi della visita, ha _____ provveduto, alla presenza del Sig. _____
 sopra generalizzato, al prelevamento di **campioni di** (indicare denominazione di vendita e natura del prodotto) _____

La merce è identificata dalle seguenti specifiche: ☐ Lotto n. _____ ☐ Data di produzione: ____/____/____ ☐ T.M.C.: ____/____/____
☐ Data di scadenza: ____/____/____. Il campione è stato prelevato presso la seguente linea di attività/fase del processo:

LINEA DI ATTIVITA': ☐ Produzione primaria ☐ Produzione, trasformazione e confezionamento alimenti ☐ Ristorazione ☐ Commercio ☐ Deposito
☐ Trasporto di alimenti e bevande c. terzi

FASE DEL PROCESSO: ☐ Produzione/acquisto delle materie prime ☐ Lavorazione e trasformazione del prodotto ☐ Confezionamento

☐ Conservazione e distribuzione

La merce era posta in un locale/attrezzatura: _____ con temperatura _____ e condizioni igieniche sanitarie _____
 e posta in vendita/depositata ☐ in imballaggio originale ☐ integro ☐ non integro - ☐ preimballata per la vendita diretta ☐ sfusa ☐ sporzionata al momento del prelievo e sull' imballaggio o etichetta o cartello, vi era riportata la dicitura/e ☐ allegata tramite etichetta o fotocopia/e (☐ di cui si riporta il testo): _____

☐ e con l'indicazione da consumarsi previa cottura.
 Responsabile ai sensi dell'art.8 (1) del regolamento (UE) 1169/2011 è la Ditta _____
 ubicata in _____ Via o P.zza _____ n. _____

Lo ☐ stabilimento di produzione della merce/ l' ☐ importatore, desumibile dalle informazioni al consumatore/documenti commerciali, è identificato da ☐ num. CE (approval number)/ ☐ num. di registrazione _____ ed è sito in _____

Indicare la Nazione dello stabilimento di produzione: ☐ Nazionale ☐ UE (Specificare) _____ ☐ Extra UE (Specificare) _____

In presenza del Sig. _____, da una partita/ quantitativo di _____ è stato prelevato numero 1 campione che è stato suddiviso in:

☐ **N. aliquote** di cui: ☐ ogni aliquota è composta da _____ u.c. del peso medio di _____ gr
☐ ogni aliquota è composta da parte di ciascuno dei _____ campioni elementari del peso medio di _____ gr
 - n° _____ aliquote, contrassegnate con le lettere _____, vengono inviate al laboratorio IZSLT/Arpalazio Sede di _____⁽¹⁾ per eseguire la/e prova/e richieste in allegato e per l'eventuale fase di controversia di cui all'art. 35, par. 3 del Reg. (UE) 2017/625.
 - 1 aliquota, contrassegnata con la lettera _____, viene consegnata al Sig. _____ ai fini della fase di controperizia di cui all'art. 35, par. 1 del Reg. (UE) 2017/625, con diffida di non manometterla e di conservarla a disposizione dell'interessato/degli interessati, che dovrà/dovranno essere avvertito/i dell'avvenuto prelievo.

☐ **aliquota unica** (composta da _____ u.c. del peso medio di _____ gr.) in quanto ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

☐ non è <<opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile>> (art. 35, par. 2 del Reg. (UE) 2017/625):

☐ matrice in quantità non sufficiente per rendere disponibili tutte le aliquote previste

☐ deperibilità del campione

☐ non è assicurata la riproducibilità dell'esito analitico, in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo nelle merci

☐ altro: (_____).

☐ Detta aliquota è inoltrata presso l'IZSLT/Arpalazio Sede di _____⁽¹⁾ e si richiede di eseguire analisi unica ed irripetibile da effettuare:

☐ il ____/____/____ alle ore ____ avendo dato comunicazione al detentore, ☐ produttore e/o ☐ fornitore ai sensi dell'art. 223 del D.lgs 271/89, garantendo i diritti alla difesa oppure ☐ previa comunicazione dell'IZSLT/Arpalazio al detentore/fornitore/produttore nelle modalità stabilite dalla legge.

Verbale di campionamento
trasmesso con nota prot. n.
REGIONE.LAZIO.REGISTRO
UFFICIALE.U.0388538.30-04-2021



REGIONE
LAZIO

Registro Ufficio N.
 Verbale N. del .../.../20....

☐ ARPALazio ☐ IZSLT
 N° Registro Data
 ora
 T° di trasporto alla Consegna
 Il ricevente
 Il consegnatario.....

ALLEGATO 1 SIAN - PROVA/E RICHIESTA/E:

☐ Chimica:

<input type="checkbox"/> METALLI PESANTI IN ALIMENTI <input type="checkbox"/> Mercurio (Reg. 1881) <input type="checkbox"/> Piombo (Reg. 1881) <input type="checkbox"/> Cadmio (Reg. 1881) <input type="checkbox"/> NITRATI (Reg. 1881) <input type="checkbox"/> DISSINE, PCB (Reg. 1881) <input type="checkbox"/> IPA (Reg.1881)	<input type="checkbox"/> ADDITIVI IN ALIMENTI <input type="checkbox"/> ammesso <input type="checkbox"/> non ammesso <input type="checkbox"/> non dichiarato in etichetta <input type="checkbox"/> ADDITIVI, AROMI, ENZIMI IN PUREZZA	<input type="checkbox"/> MOCA <input type="checkbox"/> migrazione globale <input type="checkbox"/> Vetro - migrazione specifica <input type="checkbox"/> Ceramica - migrazione specifica <input type="checkbox"/> Acciaio - migrazione specifica <input type="checkbox"/> Carta - migrazione specifica <input type="checkbox"/> MONITORAGGIO ACRILAMMIDE
<input type="checkbox"/> ALLERGENI <input type="checkbox"/> Glutine <input type="checkbox"/> Ovoproteine <input type="checkbox"/> Lattosio	<input type="checkbox"/> MICOTOSSINE <input type="checkbox"/> Aflatossina M1 <input type="checkbox"/> Aflatossina B1, B2, G1, G2 <input type="checkbox"/> Deossinivalenolo <input type="checkbox"/> Fumonisine <input type="checkbox"/> Ocratossina A <input type="checkbox"/> Patulina <input type="checkbox"/> Zearalenone <input type="checkbox"/> Citrinina <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> RESIDUI FITOSANITARI IN ALIMENTI <input type="checkbox"/> PARAMETRI CHIMICI ACQUE MINERALI <input type="checkbox"/> Altro: (specificare la/e prova/e).....

☐ Microbiologica: (Vedi Reg. CE/2073/05 e Intesa 212 /2016 e s.m.e .i.)

<input type="checkbox"/> CRITERI DI SICUREZZA ALIMENTARE (Reg. CE/2073/05) <input type="checkbox"/> Listeria monocytogenes <input type="checkbox"/> Salmonella spp <input type="checkbox"/> Cronobacter spp <input type="checkbox"/> Escherichia coli STEC	<input type="checkbox"/> ALTRI PARAMETRI MICROBIOLOGICI <input type="checkbox"/> Escherichia coli STEC <input type="checkbox"/> Enterotossine stafilococciche <input type="checkbox"/> Salmonella spp (v. valori guida in Allegato 7) <input type="checkbox"/> Stafilococchi coagulasi positivi <input type="checkbox"/> Bacillus cereus presunto <input type="checkbox"/> Clostridium perfringens <input type="checkbox"/> Listeria monocytogenes (valori guida in Allegato 7) <input type="checkbox"/> Anaerobi solfito riduttori <input type="checkbox"/> Stabilità microbiologica <input type="checkbox"/> Muffe..... <input type="checkbox"/> Virus Epatite A <input type="checkbox"/> Norovirus G1 e GII	<input type="checkbox"/> PARAMETRI MICROBIOLOGICI ACQUE MINERALI <input type="checkbox"/> Altro: (specificare la/e prova/e).....
<input type="checkbox"/> CRITERI DI IGIENE DI PROCESSO (Reg. CE/2073/05) <input type="checkbox"/> Escherichia coli <input type="checkbox"/> Enterobatteriaceae <input type="checkbox"/> Bacillus cereus presunto		

☐ Fisica: ☐ Attività dell'acqua (Aw) ☐ pH ☐ Radiazioni ionizzanti ☐ Altro: (specificare la/e prova/e).....

☐ Altro: Specificare la/e prova/e:

☐ Fase della filiera durante la quale è avvenuto il prelievo (vedi elenco)

☐ Attività registrata ai sensi del Reg. CE 852/04 Numero di registrazione

☐ Attività riconosciuta ai sensi del Reg. CE 852/04 Numero di riconoscimento

- (1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana:
- ☐ Sede centrale di Roma: Via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma (Capannelle)
 - ☐ Sezione di Latina: Strada Congiunte Destre snc - 04100 Latina
 - ☐ Sezione di Rieti: Via Tancia, 21 - 02100 Rieti
 - ☐ Sezione di Viterbo: Strada Terme - 01100 Viterbo

- ArpaLazio
- ☐ Sede territoriale di Roma via Giuseppe Saredo, 52 - 00173 Roma
 - ☐ Sede territoriale di Latina Via Mario Siciliano, 1 - 04100 Latina
 - ☐ Sede territoriale di Rieti via Salaria Per L'Aquila 6/8 - 02100 Rieti
 - ☐ Sede territoriale di Viterbo via Monte Zebio, 17 - 01100 Viterbo
 - ☐ Sede territoriale di Frosinone via Armando Fabi 212 - 03100 Frosinone

Fatto, chiuso, letto e sottoscritto

FIRMA/TIMBRO DI CHI HA ASSISTITO AL PRELIEVO

I VERBALIZZANTI

Allegato 1 SIAN



REGIONE
LAZIO

Registro Ufficio N.
 Verbale N. del .../.../20...

ALLEGATO 1 SVET - PROVA/E RICHIESTA/E:

☐ ARPALazio ☐ IZSLT
 N° Registro Data
 ora
 T° di trasporto alla Consegna
 il ricevente
 il consegnatario

☐ **Chimica:**

<input type="checkbox"/> METALLI PESANTI IN ALIMENTI <input type="checkbox"/> Mercurio (Reg. 1881) <input type="checkbox"/> Piombo (Reg. 1881) <input type="checkbox"/> Cadmio (Reg. 1881) <input type="checkbox"/> NITRATI (Reg. 1881) <input type="checkbox"/> DISSOLV. PCB (Reg. 1881) <input type="checkbox"/> IPA (Reg. 1881)	<input type="checkbox"/> ADDITIVI IN ALIMENTI <input type="checkbox"/> Ammesso <input type="checkbox"/> Non ammesso <input type="checkbox"/> non dichiarato in etichetta <input type="checkbox"/> ADDITIVI, AROMI, ENZIMI IN PUREZZA <input type="checkbox"/> Benzati <input type="checkbox"/> Nitriti e Nitriti <input type="checkbox"/> Sorbati <input type="checkbox"/> Polifosfati <input type="checkbox"/> Solfiti <input type="checkbox"/> Ac. Ascorbico	<input type="checkbox"/> Farmaci / Inibenti* * Indicare la classe del farmaco (per es.: tetracicline, penicilline, chinolonici, sulfamidici, cloramfenicolici, macrolidi, coccidiostatici) <input type="checkbox"/> Biotossine algali idrosolubili (P.S.P.) <input type="checkbox"/> Biotossine algali liposolubili (D.S.P.) <input type="checkbox"/> Biotossine algali idrosolubili (A.S.P.)
<input type="checkbox"/> ALLERGENI <input type="checkbox"/> Glutine <input type="checkbox"/> Latte <input type="checkbox"/> Uova	<input type="checkbox"/> RESIDUI FITOSANITARI IN ALIMENTI	<input type="checkbox"/> MICOTOSSINE <input type="checkbox"/> Aflatossina M1 <input type="checkbox"/> Aflatossina B1, B2, G1, G2 <input type="checkbox"/> Deossinivalenolo <input type="checkbox"/> Fumonisine <input type="checkbox"/> Ocratossina A <input type="checkbox"/> Patuline <input type="checkbox"/> Zearalenone <input type="checkbox"/> Citrinina <input type="checkbox"/> Altro

☐ Altro: (specificare la/e prova/e:)

☐ **Microbiologica:** (Vedi Reg. CE/2073/05 e Intesa 212/2016 e s.m.e. i.)

Matrici	U.C.	Esame
<input type="checkbox"/> Alimento pronto che costituisce terreno favorevole alla crescita di <i>L. monocytogenes</i> (1.2)* <input type="checkbox"/> immessi sul mercato, durante il loro periodo di conservabilità <input type="checkbox"/> Prodotto sotto il controllo del produttore	5	<input type="checkbox"/> <i>Listeria monocytogenes</i> <input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> Aw
<input type="checkbox"/> Alimento pronto che non costituisce terreno favorevole alla crescita della <i>L. monocytogenes</i> (1.3)*	5	
<input type="checkbox"/> Carne fresca di pollame (1.28) (<i>Salmonella typhimurium</i> e <i>Salmonella enteritidis</i>)	5	
<input type="checkbox"/> Carne macinata e preparazioni a base di carne (1.4 - 1.5 - 1.6)* <input type="checkbox"/> Carni Sep. Mecc. (1.7)* <input type="checkbox"/> destinate ad essere consumate crude <input type="checkbox"/> destinate ad essere consumate cotte (a base di carne di pollame) <input type="checkbox"/> destinate ad essere consumate cotte (diverse dal pollame)	5	
<input type="checkbox"/> Prodotti a base di carne (1.8 - 1.9)* <input type="checkbox"/> destinati ad essere consumati crudi <input type="checkbox"/> di pollame destinati a essere consumati cotti	5	
<input type="checkbox"/> Gelatina e collagene (1.10)*	5	
<input type="checkbox"/> Formaggi, burro e panna (ottenuti da latte crudo o termizzato) (1.11)*	5	<input type="checkbox"/> <i>Salmonella spp</i>
<input type="checkbox"/> Latte in polvere e siero di latte in polvere (1.12)*	5	
<input type="checkbox"/> Gelati (1.13)*	5	
<input type="checkbox"/> Prodotti a base di uova (1.14)*	5	
<input type="checkbox"/> Alimenti pronti contenenti uova crude (1.15)*	5	
<input type="checkbox"/> Crostacei e molluschi cotti (1.16)*	5	
<input type="checkbox"/> Molluschi bivalvi vivi ed echinodermi, tunicati e gasteropodi vivi (1.17)*	5	
<input type="checkbox"/> Molluschi bivalvi vivi ed echinodermi, tunicati e gasteropodi vivi (1.25)*	5	<input type="checkbox"/> <i>E. coli</i>
<input type="checkbox"/> Formaggi, lattini in polvere e siero di latte in polvere (1.21)*	5	<input type="checkbox"/> <i>Enter. stafilococchi</i>
<input type="checkbox"/> Prodotti della pesca (1.26 - 1.27 e 1.27 bis)* <input type="checkbox"/> ottenuti da specie ittiche associate con un tenore elevato di istidina <input type="checkbox"/> che hanno subito un trattamento di maturazione enzimatica in salamoia, ottenuti da specie ittiche associate con un tenore elevato di istidina	9	<input type="checkbox"/> Istamina
<input type="checkbox"/> Salza di pesce prodotta mediante fermentazione di prodotti della pesca	1	

* (Reg. CE/2073/05: categorie alimentari Allegato 1, capitolo I)

☐ Altro ☐ Carica batterica totale ☐ *Salmonella spp* ☐ Clostridi produttori di tossine botuliniche ☐ *Shigella spp* ☐ *Escherichia coli* ☐ *Listeria monocytogenes* ☐ *Vibrio* patogeni
☐ Enterobatteri ☐ *Campylobacter spp* ☐ Coli STEC ☐ *Bacillus cereus* ☐ Stafilococchi coag. pos ☐ *Clostridium perfringens* ☐ *Yersinia enterocolitica* ☐ *Cronobacter Sakazakii* ☐ Lieviti
 e muffe ☐ Clostridi solfito-riduttori ☐ Altro: (specificare la/e prova/e:)

☐ **Fisica:** ☐ Attività dell'acqua (Aw) ☐ pH ☐ Radiazioni ionizzanti ☐ Altro: (specificare la/e prova/e:)

☐ **Altro:** Specificare la/e prova/e:

☐ **Fase della filiera durante la quale e' avvenuto il prelievo**

☐ Attività registrata ai sensi del Reg. CE 853/04 Numero di registrazione

☐ Attività riconosciuta ai sensi del Reg. CE 853/04 Numero di riconoscimento

(1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana - IZSLT:

☐ Sede centrale di Roma: Via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma (Capannelle) tel. 06790991 fax 0679340724 ☐ Sezione di Viterbo: Strada Terme - 01100 Viterbo tel. 0761250147 fax 0761251794
☐ Sezione Lazio Sud - Strada Coniugate Destre snc 04100 Latina tel. 0773696663 fax 0773668960 ☐ Sezione di Rieti: Via Tancia, 21 - 02100 Rieti tel. 0746201599 fax 0746201642

Fatto, chiuso, letto e sottoscritto

FIRMA/TIMBRO DI CHI HA ASSISTITO AL PRELIEVO

I VERBALIZZANTI



D. Legislativo N°27/2021
Art.li 7 e 8
Controperizia e controversia

L'Autorità competente effettua la **valutazione** del risultato e comunica il più tempestivamente possibile alle parti interessate l'esito favorevole o sfavorevole delle analisi, prove, diagnosi.

Gli operatori i cui animali o merci sono stati oggetto di controllo ufficiale mediante campionamento con esito sfavorevole, hanno diritto, a proprie spese, di fare condurre una **controperizia a cura di un esperto di parte qualificato**, consistente **nell'esame documentale delle registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all'emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi, prova o diagnosi**. L'esame documentale viene richiesto all'Autorità competente che ha effettuato il campionamento entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole. Rientra nella controperizia l'esecuzione a proprie spese presso un laboratorio accreditato di propria fiducia dell'analisi, prova o diagnosi fatta effettuare dall'operatore sull'aliquota resa disponibile al momento del campionamento.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti, **non pregiudicano l'obbligo delle Autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari** per l'uomo, per gli animali e per le piante, o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente agli OGM e ai prodotti fitosanitari e ai sottoprodotti di origine animale, anche i rischi per l'ambiente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle altre attività ufficiali.



REGIONE
LAZIO

D. Legislativo N°27/2021 art.li 7 e 8

Controperizia e controversia

L'operatore che a seguito di controperizia non condivida le valutazioni dell'autorità competente in merito alla non conformità può attivare, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole, la procedura di controversia, richiedendo alle autorità competenti di potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi, prova o diagnosi iniziale da parte dell'Istituto superiore di sanità (ISS). All'istanza l'operatore dovrà allegare la ricevuta del pagamento eseguito a favore dell'ISS per le prestazioni richieste. **L'ISS si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione**, trasmettendo l'esito della valutazione documentale alle parti interessate, all'Autorità competente e, per conoscenza, al laboratorio ufficiale che ha effettuato la prima analisi, prova o diagnosi.

Con apposita istanza e a proprie spese l'operatore, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'esito della valutazione della documentazione da parte dell'ISS, può chiedere allo stesso ISS, utilizzando l'eventuale apposita aliquota del campione un'altra analisi, prova o diagnosi. All'atto della richiesta dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento a favore dell'ISS secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



Dlgs 32/2021- Tariffe - Allegato 1 - Attività richiesta Tariffa (Euro)

Esame documentale (dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale) 500 €

Altre analisi, prove o diagnosi 500 €

L'ISS procede alla ripetizione dell'analisi, anche avvalendosi, laddove lo ritenga opportuno, di un altro laboratorio ufficiale, dallo stesso individuato, comunque diverso da quello che ha condotto la prima analisi prova o diagnosi.



LAZIO

D. Legislativo N°27/2021 art.li 7 e 8
Controperizia e controversia

L'Istituto superiore di sanità, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, notifica all'operatore gli esiti della ripetizione dell'analisi prova o diagnosi effettuata in sede di controversia.

Gli esiti vengono comunicati anche all'Autorità competente che ha disposto il campionamento per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e al laboratorio ufficiale che ha eseguito la prima analisi, prova o diagnosi.

Le procedure di controversia contenute nel presente articolo sostituiscono:

a) quelle stabilite dall'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la revisione d'analisi;

~~b) quelle stabilite dall'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (abrogato con la legge 71/2021)~~



REGIONE
LAZIO

D. Legislativo N°27/2021 art.li 7 e 8
Controperizia e controversia
D.Lgs. 271/1989 art.223

1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del cpp (attività dei consulenti tecnici).
2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del cpp (attività dei consulenti tecnici).
3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2.



REGIONE
LAZIO

0002952-02/02/2022-DGISAN-
MDS-P

Ministero della Salute

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la
Nutrizione
Ufficio 2 igiene degli alimenti ed esportazione

N.
Riferimento al Foglio del
N.

A: ASSESSORATI ALLA SANITÀ
Regioni e Provincia Autonoma
di Trento

ASSESSORATO AGRICOLTURA
Provincia Autonoma di Bolzano

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

E.p.c: ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIE

Oggetto: tempi per la presentazione della richiesta di controversia.

Facendo seguito alle numerose richieste inerenti la corretta interpretazione dell'articolo 8 comma 1 del dlgs 27/2021 e s.m.i., recante: "L'operatore dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, che a seguito di controperizia effettuata con le modalità di cui all'articolo 7, comma 5 non condivide le valutazioni dell'autorità competente in merito alla non conformità può attivare, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole, la procedura di controversia, richiedendo alle autorità competenti di potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi, prova o diagnosi iniziate da parte dell'Istituto superiore di sanità (ISS)", si ritiene utile precisare quanto segue.

Il termine perentorio di cui al suddetto articolo 8, comma 1, "trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole", deve ovviamente intendersi come relativo alla valutazione effettuata dalla Autorità competente al termine della fase di controperizia, di cui all'articolo 7, comma 5 e non alla comunicazione dell'esito sfavorevole dell'analisi, prova o diagnosi di cui all'articolo 7, comma 3.

Pertanto il termine perentorio di 30 giorni per la richiesta di attivare la procedura di controversia decorrerà a far data dalla ricezione da parte dell'operatore della "comunicazione dell'esito sfavorevole" della controperizia espresso dall'Autorità competente.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo CASCIELLO

Firmato digitalmente da: CASCIELLO MASSIMO
Luogo: Roma
Data: 11/01/2022 13:01:44



Rappresentante dell'ufficio 2 Dott. Pietro Noè
Referente Dr. Giovanni Granitto Dirigente sanitario email: g.granitto@sanita.it

Chiarimenti con NOTA
MINISTERIALE 0002952 –
02/02/2022- DGISAN –MDS – P
trasmessa con la nota regionale
prot. n. 0192531 del 25-02-2022

Con nota prot. 0002952 – 02/02/2022 – DGSAN – MDS – P, il Ministero Della Salute precisa che il termine «perentorio» di cui all'art. 8, comma 1 del Decreto, concernente i tempi (30 gg dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole) entro i quali l'operatore può presentare l'istanza di controversia «deve ovviamente intendersi come relativo alla valutazione effettuata dalla Autorità competente al termine della fase di controperizia», di cui all'articolo 7 comma 5 e non alla comunicazione dell'esito sfavorevole dell'analisi, prova o diagnosi di cui all'articolo 7, comma 3.»

Pertanto, il termine dei 30 giorni sopra richiamato decorrerà a far data dalla ricezione da parte dell'operatore della «comunicazione dell'esito sfavorevole» della controperizia espresso dall'Autorità competente.



REGIONE
LAZIO



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

ASL del Lazio
Dipartimenti di Prevenzione
Servizi Veterinari e IAN

ARPALazio
Servizio Tecnico
Dipartimento Prevenzione e Laboratorio
Integrato

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Lazio e della Toscana
- Direzione Sanitaria
- Sicurezza alimentare chimica
- Sicurezza alimentare microbiologia
degli alimenti
- Osservatorio Epidemiologico
Regionale Veterinario (OERV)

Trasmissione via PEC con valore di accettazione
Avviso del n. 47 e. l. l. g. 8/2005

Oggetto: Verbale riunione del 22 giugno 2021 - applicazione del regolamento (UE) 2017/625 e della normativa correlata a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 27/2021 e s.m.i. e **approvazione modulistica**.

Si trasmette in allegato il **verbale** della riunione svoltasi in data 22.06.21 nel corso della quale sono state condivise le modalità di applicazione delle norme attualmente in vigore in materia di campionamento ufficiale, analisi ed atti conseguenti in sicurezza alimentare, le azioni correttive da mettere in atto all'interno dei Servizi per risolvere le problematiche evidenziate dai laboratori e la modulistica correlata alla gestione delle non conformità.

Relativamente alle principali problematiche sollevate dai laboratori nel corso della riunione tenutasi in data 18.06.21, si evidenzia l'aumento degli errori nell'attività di campionamento e compilazione del verbale, da gestire dai Servizi attraverso l'esecuzione di verifiche dell'efficacia in campo e attività formative interne.

Si allegano alla presente i seguenti modelli:

- comunicazione da parte della Asl dell'esito sfavorevole delle analisi
- richiesta da parte dell'operatore dei documenti ai fini della controperizia di cui all'articolo 7, comma 5 del d.lgs.27/2021

VIA R. R. GARIBOLDI, 7
00145 ROMA

TEL. +39 06 9950


WWW.REGIONE.LAZIO.IT
protezionepromozionesalute@regionelazio.it

Nota Regionale prot. n. 0564194.28-06-2021

«Verbale riunione del 22 giugno 2021 - applicazione del regolamento (UE) 2017/625 e della normativa correlata a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 27/2021 e s.m.i. e **approvazione modulistica**»:

- comunicazione da parte della Asl dell'esito sfavorevole delle analisi
- richiesta da parte dell'operatore dei documenti ai fini della controperizia di cui all'articolo 7, comma 5 del d.lgs.27/2021
- richiesta della Asl al laboratorio delle registrazioni inerenti il campione non conforme a seguito dell'attivazione della controperizia ai sensi dell'art.7, comma 5 del D. Lgs. 27/2021
- attivazione da parte dell'operatore della procedura di controversia per la non conformità rilevata dalla ASL
- Comunicazione all'ISS dell'attivazione della controversia da parte dell'operatore ai sensi dell'art. 8(1) del D. Lgs. 27/2021.

Nella comunicazione dell'esito sfavorevole di analisi va chiarito che l'operatore potrà attivare la fase di controversia entro 30 gg dal ricevimento della valutazione effettuata dalla Autorità competente della fase di controperizia




Se esito non favorevole inviare anche a Regione Lazio



REGIONE
LAZIO

D. Legislativo N°27/2021 art.li 7 e 8
Controperizia e controversia



REGIONE
LAZIO

D. Legislativo N°27/2021 art. 12
Anagrafe degli stabilimenti e degli operatori

Le Autorità competenti assicurano che gli stabilimenti e gli operatori riconosciuti, registrati o comunque autorizzati ai sensi delle normative vigenti relative ai settori di cui all'articolo 2, comma 1, siano inseriti nel sistema informativo del Ministero della salute o in altri sistemi in uso alle Autorità competenti regionali o locali ad esso collegati tramite cooperazione applicativa.

Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le **modalità tecniche e operative per la realizzazione o l'adeguamento, da parte delle Autorità competenti, degli applicativi** ovvero degli strumenti per la condivisione delle informazioni tra i Sistemi Informativi, anche al fine di ottimizzare le risorse, evitare la duplicazione e la difformità dei dati e garantire il loro tempestivo aggiornamento.

Le Autorità competenti assicurano che i dati e le informazioni riguardanti le attività di controllo ufficiale e le altre attività ufficiali, relative ai settori di cui all'articolo 2 comma 1, siano inseriti nel Sistema Informativo del Ministero della salute o in altri sistemi in uso alle Autorità competenti regionali o locali ad esso collegati tramite cooperazione applicativa.



**REGIONE
LAZIO**

D. Legislativo N°27/2021 art. 18
Abrogazioni

Principali norme abrogate a carattere trasversale:

Legge 283/62 e Legge 441/63 (in parte ripristinate con il DL 42/2021)

DPR 327/80 (idem come sopra)

D.Lgs. 110/92

DPR 14 Luglio 1995

D. Lgs. 123/93



REGIONE
LAZIO

REGOLAMENTO UE 625/2017: AZIONI ESECUTIVE



REGIONE
LAZIO

Articolo 137

Le autorità competenti danno la priorità alle azioni da adottare per eliminare o contenere i rischi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente (paragrafo 1).

In caso di sospetta non conformità, le autorità competenti svolgono un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto (paragrafo 2) e, se necessario, le azioni intraprese ai sensi del paragrafo 2 comprendono:

- a) **un'intensificazione dei controlli ufficiali** su animali, merci e operatori per un periodo di tempo opportuno;
- b) **il fermo ufficiale** di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso. (paragrafo 3)



Articolo 138

Se il **caso di non conformità è accertato**, le autorità competenti:

- a) intraprendono **ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore**; e
- b) adottano **le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi**.

Nel decidere le misure da adottare, **le autorità competenti tengono conto della natura di tale non conformità e dei precedenti** dell'operatore per quanto riguarda la conformità.

Le autorità competenti adottano ogni provvedimento che ritengono opportuno per garantire la conformità alla normativa, tra cui i seguenti:

- a) dispongono o eseguono **trattamenti su animali**;
- b) dispongono **lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell'abbattimento degli animali, e se necessario, dispongono il ricorso ad assistenza veterinaria**;
- c) dispongono i **trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori**;
- d) **limitano o vietano l'immissione in commercio, lo spostamento, l'ingresso nell'Unione o l'esportazione di animali e di merci** e ne vietano o ne dispongono il ritorno nello Stato membro di spedizione;
- e) dispongono che **l'operatore aumenti la frequenza dei propri controlli**;
- f) dispongono che **determinate attività dell'operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali più numerosi o sistematici**;



Articolo 138

- g) dispongono **il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione** di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego **per fini diversi** da quelli originariamente previsti;
- h) dispongono **l'isolamento o la chiusura**, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle **attività dell'operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali**;
- i) dispongono **la cessazione** per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività **dell'operatore interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza**;
- j) dispongono **la sospensione o il ritiro della registrazione o dell'autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede o mezzo di trasporto** interessato, **dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente**;
- k) dispongono **la macellazione o l'abbattimento di animali**, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere degli animali.

Le autorità competenti trasmettono all'operatore interessato o a un suo rappresentante:

- a) **notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o il provvedimento da adottare** a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative **motivazioni**; e
- b) **informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso.**

Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico degli operatori responsabili.



REGOLAMENTO UE 625/2017: AZIONI ESECUTIVE

Articolo 138

In caso di **rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali**, le autorità competenti **adottano misure opportune**, tra cui:

- a) la **sospensione temporanea del certificatore** dalle sue funzioni;
- b) la **revoca dell'autorizzazione a firmare certificati ufficiali**;
- c) **qualsiasi altro provvedimento volto a prevenire la ripetizione dei reati** di cui all'articolo 89, paragrafo 2 (certificati falsi o ingannevoli).



REGIONE
LAZIO

REGOLAMENTO UE 625/2017: AZIONI ESECUTIVE

Articolo 139

Gli **Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni** da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e **adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione**.
Le **sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive**.

Gli **Stati membri**, entro il 14 dicembre 2019, **notificano tali disposizioni alla Commissione**, e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa **ogni successiva modifica** delle stesse.

Gli **Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie** per violazioni del regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, **commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore**.



REGIONE
LAZIO

**Legge 71/2021 - modifiche all'art. 1 del Decreto – legge
91/2014 relativamente alla diffida nel settore
agroalimentare**



REGIONE
LAZIO

D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 «Campolibero» così come modificato dalla LEGGE 21 maggio 2021, n. 71 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

Art. 1 comma 3.

Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, **l'organo di controllo incaricato**, nel caso in cui **accerti per la prima volta** l'esistenza di **violazioni sanabili**, **diffida** l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo.

→ Per **violazioni sanabili** si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, **l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge 689 /1981**. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981 (Pagamento in misura ridotta).

I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati gia' immessi in commercio, anche solo in parte.

4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali e' prevista l'applicazione ((della sanzione)) amministrativa pecuniaria, se gia' consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, **e' ridotta del trenta per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.**



DL 42/2021 CONVERTITO CON LEGGE 71/2021

- In caso di **primo accertamento** (ovvero qualora la constatazione di illecito avvenga oltre 5 anni dopo il precedente, per la medesima non conformità) di **violazioni amministrative sanabili**, diffida a 30 gg (dalla notifica dell'atto), per adeguamento alle norme violate ed eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito.
- Le violazioni **sanabili sono meri errori od omissioni formali, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili; pertanto è impossibile l'applicazione della diffida ai casi in cui il prodotto sia già stato venduto/somministrato, anche solo parzialmente.**
- *L'applicazione della diffida non esclude, ma può' affiancarsi ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 138 del Regolamento UE 625/2017 (sequestri, chiusure, ecc.).*
- **Contestazione secondo le procedure dell'art. 14 Legge 689/81, ivi incluso il termine di 90 gg per la notifica, che si aggiunge ai 30 gg della diffida (totale 120 gg) e la cui decorrenza viene sospesa durante i termini della diffida**



REGIONE
LAZIO

- Una volta applicato l'istituto della diffida, qualora sia stata constatata l'inottemperanza alla stessa, si procede con la constatazione di illecito amministrativo e si applica la sanzione prevista *ed ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario ai fini del ripristino delle condizioni di conformità.*
- In tali casi, comunque, **non è più applicabile l'art.16 della legge 689/81 (pagamento in forma ridotta), né il pagamento in forma ultraridotta (30% di ulteriore riduzione) di cui al DL 91/2014;** pertanto, l'importo viene deciso dall'autorità che effettua l'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art.18 della Legge 689/81 (Comune, nel caso del D. Lgs 193/07), che lo determina nell'ambito del minimo e massimo edittali.
- ***Il pagamento in forma ultraridotta è invece applicabile a tutti i casi di sanzioni che non beneficiano della diffida, in quanto la sicurezza alimentare è da ritenersi a tutti gli effetti inclusa nel settore "agroalimentare" (considerando 3 del Regolamento UE 625/2017)***
- **Il diritto alla difesa segue le procedure e modalità definite dalla Legge 689/81 (memorie difensive all'autorità che effettua l'ordinanza ingiunzione).**



DL 42/2021 CONVERTITO CON LEGGE 71/2021

NC maggiori , con pericolo per la salute dei consumatori (D. Lgs. 27/2021), corrispondenti al NO grande per assenza del requisito con la precedente terminologia	<i>Diffida a 30 gg in caso di prima constatazione di NC sanabile (come in precedenza descritta). Alla scadenza dei termini si procede con sanzione in caso di inottemperanza. Qualora non si tratti di NC sanabile ovvero non sia stata rilevata per la prima volta, si procede come al solito, vale a dire con sanzione immediata ed atto impositivo/prescrittivo.</i>
NC minori , senza pericolo per la salute dei consumatori (D. Lgs. 27/2021), corrispondenti al no piccolo per inadeguatezza del requisito con la precedente terminologia	<i>Atto impositivo/prescrittivo e sanzione in caso di inottemperanza alla scadenza dei termini previsti (Art. 6, comma 7 D.Lgs. 193/2007)</i>



REGIONE
LAZIO

D.lgs. 150/2022, art. 70: modifiche alla legge 283/1962



REGIONE
LAZIO

D.lgs. 150/2022, art. 70: modifiche alla legge 283/1962

- **Le contravvenzioni previste dalla legge 283/62 e da altre disposizioni aventi forza di legge in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, nel caso siano connesse a un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta a quella dell'arresto, vengono estinte mediante ottemperanza ad apposite prescrizioni effettuate dall'organo accertatore con funzioni di PG.**
- **Il termine della prescrizione non deve eccedere il periodo di tempo tecnicamente necessario per la regolarizzazione e comunque non deve essere superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.**



**REGIONE
LAZIO**

D.lgs. 150/2022, art. 70: modifiche alla legge 283/1962

- **Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.**
- **Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e di **trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni.****
- **Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, può disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse.**



REGIONE
LAZIO

D.lgs. 150/2022, art. 70: modifiche alla legge 283/1962

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, l'organo che ha impartito le prescrizioni verifica se la violazione è stata eliminata.
2. Quando la prescrizione è adempiuta, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato.
3. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché il pagamento della somma di denaro.
4. Quando la prescrizione non è adempiuta, o la somma di denaro non è stata pagata, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.
5. Entro il termine previsto al punto 2, il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, può richiedere al pubblico ministero di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità. La richiesta è comunicata all'organo accertatore. La durata e il termine per iniziare e per concludere il lavoro di pubblica utilità sono determinati dal pubblico ministero con decreto notificato al contravventore e comunicato all'organo accertatore.
6. Il contravventore può in ogni momento interrompere la prestazione del lavoro di pubblica utilità pagando una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro già prestato. In tal caso il contravventore attesta l'avvenuto pagamento all'organo accertatore e all'autorità incaricata dei controlli sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (PS o CC), che ne dà immediata comunicazione al pubblico ministero.



REGIONE
LAZIO


D.lgs. 150/2022, art. 70: modifiche alla legge 283/1962

- a) Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo accertatore o alla polizia giudiziaria affinché provvedano agli adempimenti previsti.
- b) Nel caso previsto dal primo comma, l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.
- c) Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni dell'organo accertatore circa l'ottemperanza alle prescrizioni impartite. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.



REGIONE
LAZIO

D.lgs. 150/2022: modifiche alla legge 283/1962



REGIONE
LAZIO

*Grazie per
l'attenzione!!*



REGIONE
LAZIO